

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

anno **2008**


## IL GIUDICE DI PACE DI MILANO

RUOLO GENERALE N. 10805/08

dott. Adriana Cassone - sezione 7

REPERTORIO N. 0/08

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

PUBBLICAZIONE IL 29/10/2008**S E N T E N Z A**

nella causa civile R.G. n. 10805/08

tra

Caleca Girolamo, elett. do.<sup>mo</sup> in Cesano Boscone (MI), via Boccaccio  
2/B, presso lo studio dell'avv. Primo Augeri che lo rappresenta e  
difende per delega a margine del ricorso

opponente

e

Prefetto di Milano, ivi dom. in Corso Monforte n. 31, autodifeso

resistente

Conclusioni: come in atti

## Svolgimento del processo

Con ricorso ex art. 22 L. 689/81, depositato il 20.02.2008,  
l'opponente in epigrafe impugnava l'ordinanza prefettizia che ai sensi  
dell'art. 218 co. 6 cds applicava, quale sanzione accessoria, la revoca  
della sua patente di guida, perché sorpreso a circolare abusivamente  
nel periodo di sospensione di tale documento.

L'opponente deduceva la nullità dell'ordinanza siccome affetta da vizi  
formali.

D.T. 26 AGO. 2008

1/3

L'opposta Autorità depositava documentazione e resisteva, argomentando e concludendo per la legittimità dell'impugnata ordinanza e per la sua conferma.

All'udienza del 22.07.2008, presente soltanto la difesa dell'opponente, il ricorso veniva deciso come da dispositivo del quale si dava lettura.

#### Motivi della decisione

L'opponente sostiene che l'impugnata ordinanza di revoca della sua patente di guida è nulla per difetto di motivazione e perché risulta sottoscritta dal vice Prefetto, soggetto non legittimato stante il potere esclusivo del Prefetto al riguardo.

L'opposizione è fondata.

Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, che si condivide, i provvedimenti in materia di violazioni del codice della strada possono essere sottoscritti da un funzionario diverso rispetto al "Prefetto", in quanto tale, ma l'atto stesso deve riportare necessariamente l'indicazione dell'ulteriore provvedimento che legittimi la sostituzione, affinché il medesimo possa essere legalmente imputato al "Prefetto", pena l'assoluta illegittimità, nullità ed inefficacia dello stesso (Cass. civ., Sez. II, n. 4861/07). In particolare, per emettere il provvedimento sanzionatorio, al vice prefetto vicario non occorre espressa delega (così Cass. 12 febbraio n. 464/76, 1522/74), a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o impedimento del prefetto, perché questo può, di diritto, essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni" (Cass. n. 2085/05); invece, per altri



funzionari o vice prefetti vi è l'esigenza di espressa delega scritta (Cass. n. 9441/01), in quanto anche il vice prefetto, pur essendo un alto funzionario dell'U.T.G., non può emettere atti che consistano in manifestazioni di volontà proprie dell'Organo (Prefetto), salvo che non sia investito di una delega espressa a formularle (Cass. Penale 3031/87).

Nella specie, si osserva che l'ordinanza di revoca della patente sottoscritta dal Vice Prefetto (v. timbro apposto in corrispondenza della firma) non contiene riferimenti alla delega rilasciata dal Prefetto. In questa sede, a fronte della contestazione dell'opponente, non è stato prodotto l'atto di conferimento sottoscritto dal Prefetto, in forza del quale il Vice Prefetto ha emesso l'ordinanza, né sono state fornite specificazioni al riguardo.

Deve, pertanto, ritenersi che il Vice Prefetto difettava del relativo potere a provvedere, in quanto sprovvisto di formale delega espressa da parte del Prefetto, autorità precipuamente legittimata *ex lege* (art. 219 co. 2 cds).

Ne deriva l'illegittimità e l'annullamento dell'ordinanza in oggetto. Restano superate le ulteriori doglianze esposte nel ricorso.

La questione di diritto controversa giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace accoglie l'opposizione e annulla l'ordinanza di revoca della patente di guida Prot. n. 4863/07 Area III<sup>^</sup> ter emessa il 22.01.2008. Spese compensate.

Milano, 22.08.2008.

Il Giudice di Pace

La presente sentenza è stata resa pubblica mediante deposito in cancelleria

Oggi 29 OTT. 2008

IL CANCELLIERE B3  
(Graziana DE DONNO)

3/3